#### Regolamento Didattico dei Corsi di Philosophiae Doctor della SISSA

#### Art. 1 (Finalità)

1. I Corsi di "Philosophiae Doctor" (di seguito denominati Corsi di Ph.D. o semplicemente Corsi) forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.

## Art. 2 (Ambito di applicazione)

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'attivazione e il funzionamento dei Corsi di Ph.D. della SISSA di Trieste.
- 2. I Corsi sono istituiti nell'ambito di un'Area Scientifica della SISSA (di seguito denominata Area) con l'eventuale collaborazione di altre Aree. Possono essere istituiti più Corsi nell'ambito di un'Area.
- 3. I Corsi possono essere attivati anche in consorzio con altre Università o in regime di convenzione con soggetti, pubblici o privati, di elevata qualificazione culturale e scientifica e in possesso di strutture, attrezzature e personale idonei.
- 4. Ciascun Corso è disciplinato da un proprio Regolamento Didattico basato sul presente regolamento.

#### Art. 3 (Organi dei Corsi)

- 1. Sono organi di ciascun Corso il Collegio dei Docenti e il Coordinatore.
- 2. Il Collegio dei Docenti è composto dai professori e ricercatori che svolgono attività didattica nel Corso di Ph.D. Il Coordinatore è un professore di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza di questo, di seconda fascia a tempo pieno, facente parte del Collegio dei Docenti, chiamato a dirigere il Corso per capacità ed esperienza.
- 3. Il Collegio dei Docenti ha funzioni di programmazione dell'attività didattica del Corso e della corrispondente attività di avviamento alla ricerca. Spetta al Collegio dei Docenti:
- a) Definire gli obiettivi formativi e le tematiche del Corso di Ph.D;
- b) Stabilire i cicli di lezioni da tenere nell'ambito del corso, i loro docenti e i loro contenuti. I cicli di lezioni di didattica frontale si suddividono in:
  - Insegnamenti finalizzati al trasferimento della conoscenza, tenuti durante il primo anno e di durata compresa tra 15 e 80 ore.
  - Corsi monografici: intesi come corsi di approfondimento specialistico, rivolti ad un numero ristretto di allievi iscritti al secondo e terzo anno e di durata

compresa tra 20 e 60 ore.

- c) Elaborare annualmente il programma delle attività didattiche del Corso, articolato in cicli di lezioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Area e del Senato Accademico per la pubblicazione sul sito web della Scuola entro il mese precedente l'inizio del Corso stesso. Per ogni ciclo di lezioni, distinte in obbligatorie e facoltative, dovranno essere indicati la denominazione, il docente affidatario, il periodo di svolgimento e la durata prevista, in coerenza con il Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori della SISSA e, in particolare, con gli articoli 2 e 3;
- d) approvare i piani di studio degli allievi, che possono prevedere anche cicli di lezioni di altri Corsi;
- e) approvare la scelta dei relatori da parte degli allievi e il relativo progetto di ricerca per la tesi di Ph.D.;
- f) esprimersi in merito all'ammissione degli allievi all'anno successivo;
- g) formulare pareri e proposte in merito agli allievi, ove previsto dai regolamenti vigenti.
- 4. Il Coordinatore ha la responsabilità della gestione, dell'organizzazione e del coordinamento dell'attività didattica e di avviamento alla ricerca svolta nel Corso. Spetta al Coordinatore:
- a) convocare e presiedere il Collegio dei Docenti e stabilirne l'ordine del giorno;
- b) coordinare l'attività formativa del Corso;
- c) gestire i fondi assegnati al Corso, ove presenti;
- d) adottare i provvedimenti di urgenza di competenza del Collegio dei Docenti, sottoponendoli per la ratifica alla seduta immediatamente successiva del Collegio.
- 5. La composizione del Collegio dei Docenti è proposta dai Consigli di Area presso cui è istituito il Corso e approvata dal Senato Accademico prima dell'inizio di ogni anno accademico. Possono far parte del Collegio dei Docenti anche professori e ricercatori provenienti da Aree diverse da quella che gestisce il Corso. Inoltre possono far parte del Collegio dei Docenti comprovati esperti esterni alla Scuola di alto profilo scientifico, appartenenti ad altri Atenei o enti di ricerca, a condizione che il loro numero non superi il 40% dei membri del Collegio dipendenti dalla SISSA. In ogni caso il Collegio può essere formato solo fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori di enti di ricerca o posizioni equivalenti in enti stranieri.
- 6. Oltre ai membri titolari del Collegio dei Docenti individuati dal comma precedente, possono partecipare alle riunioni del Collegio dei Docenti, come membri aggiunti, altri professori e ricercatori che svolgono attività didattica nel Corso di Ph.D. I membri aggiunti del Collegio dei Docenti sono proposti dal Consiglio dell'Area presso cui è istituito il Corso e sono sottoposti all'approvazione del Senato Accademico.
- 7. Il rappresentante degli allievi del Corso nel Consiglio di Area partecipa alle riunioni del Collegio dei Docenti per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.

- 8. Il Coordinatore è nominato dal Senato Accademico, su proposta del Collegio dei Docenti, ed è scelto fra i componenti titolari interni alla Scuola. Il Coordinatore rimane in carica per un biennio, rinnovabile consecutivamente una sola volta. Ulteriori mandati sono possibili solo dopo un'interruzione di almeno un mandato.
- 9. Il Coordinatore può designare un Vice Coordinatore che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di assenza o di impedimento. Il Vice Coordinatore è scelto tra i professori di prima o seconda fascia della Scuola che appartengono come titolari al Collegio dei Docenti.

### Art. 4 (Requisiti di idoneità e istituzione dei Corsi)

- 1. Il Consiglio di Area ha la facoltà di proporre l'istituzione di un Corso di Ph.D. Il Nucleo di Valutazione della Scuola esprime un parere in merito alla sussistenza dei requisiti di idoneità. Successivamente la proposta è sottoposta all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, che verificano la coerenza del Corso con la programmazione formativa, nonché la disponibilità di risorse umane e finanziarie necessarie all'attivazione.
- 2. I Corsi sono istituiti con Decreto del Direttore, previo accreditamento da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (in seguito denominato MIUR).
- 3. Su proposta del Direttore o del Consiglio di Area di riferimento, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, può deliberare la chiusura di un Corso. La chiusura è attuata con Decreto del Direttore.
- 4. Con periodicità annuale il Nucleo di Valutazione della Scuola verifica la permanenza dei requisiti per ogni Corso istituito; in caso di valutazione negativa di un Corso, ne dà immediata comunicazione al Direttore.
- 5. In seguito alla pubblicazione della relazione del Nucleo di Valutazione, il Direttore convoca i coordinatori dei Corsi per prendere visione della relazione stessa ed individuare eventuali strategie atte a migliorare la qualità dei Corsi.
- 6. Eventuali raccomandazioni di comitati esterni sono trasmesse al Nucleo di Valutazione che ne tiene conto durante le sue attività.
- 7. Sono requisiti di idoneità:
- a) la presenza nel Collegio dei Docenti di almeno tre titolari o di almeno due titolari e due membri aggiunti, che siano professori o ricercatori della Scuola nelle discipline scientifiche di riferimento del Corso;
- b) il raggiungimento, da parte dei membri del Collegio dei Docenti, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del Corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento;
- c) al fine di consentire la creazione di un adeguato contesto di apprendimento, la disponibilità di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di dottorato, nonché un numero di posti complessivo rapportato alle effettive capacità formative del Corso;

- d) La disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del Corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno alla ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi;
- e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca degli allievi, ivi inclusi, a seconda della tipologia del Corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
- f) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione della ricerca e della proprietà intellettuale.

### Art. 5 (Valutazione dei Corsi)

- 1. I Corsi sono valutati annualmente dal Nucleo di Valutazione, che esamina anche i giudizi espressi dagli allievi in itinere e alla conclusione dei corsi. Il Comitato Scientifico Internazionale della Scuola, che si riunisce, di norma, ogni tre anni, svolge anche funzioni di consulenza e indirizzo relative ai Corsi di Ph.D.
- 2. La Segreteria Didattica e Allievi fornisce ogni anno agli organi della Scuola le seguenti informazioni su ogni Corso:
- a) per gli esami di ammissione degli ultimi tre anni: numero dei candidati iscritti, numero dei candidati che si sono presentati, numero di posti attribuiti, numero delle rinunce da parte di allievi ammessi;
- b) numero medio di mesi trascorsi tra l'ammissione e il conseguimento del titolo di Ph.D. per gli allievi che hanno conseguito il titolo negli ultimi tre anni.

## Art. 6 (Requisiti di ammissione)

1. Possono accedere ai Corsi, previo superamento di un esame di ammissione senza limitazione di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea specialistica/magistrale (o laurea pre riforma di cui al DM 03.11.1999, n. 509) conseguita in un'Università italiana o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalla Commissione di Ammissione e dal Senato Accademico.

## Art. 7 (Bando di concorso)

1. Il bando di concorso è emanato con Decreto del Direttore; allo stesso viene data pubblicità, compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito europeo Euraxess e sulla Borsa Nazionale del Lavoro, nonché la tempestiva comunicazione al Ministero per la diffusione nazionale e internazionale tramite mezzi

informatici. Il bando è redatto in lingua italiana ed inglese.

### Art. 8 (Procedure di ammissione)

#### A. Ammissione "ordinaria"

- 1. L'ammissione ai Corsi avviene tramite una selezione ad evidenza pubblica che deve concludersi entro e non oltre il termine previsto dalla normativa vigente.
- 2. L'esame di ammissione è teso ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, nonché la sua conoscenza della lingua inglese, e consiste nella valutazione di titoli, in una prova scritta e in una orale.

Per la valutazione la Commissione dispone di 100 punti, di cui 10 per i titoli, 40 per la prova scritta e 50 per la prova orale. Per essere ammessi alla prova orale i candidati devono superare la prova scritta con un punteggio non inferiore a 28. Qualora previsto dal bando, i candidati residenti all'estero possono sostenere la prova orale mediante modalità telematiche. L'idoneità viene conseguita con un punteggio complessivo (comprensivo di titoli, scritto e orale) non inferiore a 70. Al termine della valutazione di ogni prova, la Commissione ne rende pubblici i risultati entro la fine della giornata. Su motivata richiesta del Collegio dei Docenti di un Corso, il Senato Accademico può autorizzare a svolgere l'esame di ammissione con modalità diverse.

I verbali del concorso sono trasmessi alla Segreteria Didattica ed Allievi che li inoltrerà ai rispettivi Collegi dei Docenti e da questi al Senato Accademico per l'approvazione delle graduatorie degli idonei.

Nel caso di candidati idonei a parità di merito, i titoli di preferenza ai fini dell'ammissione ai corsi sono quelli previsti dal D.P.R. n.487/94 e s.m.i. In caso di parità di titoli, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della Legge 16.06.1998 n. 191 modifica l'art. 3, comma 7, della legge 15.05.1997, n. 127, sarà preferito il candidato più giovane di età. Gli atti del concorso sono pubblici, ne è consentito l'accesso ai sensi della legislazione vigente.

- 3. Le Commissioni per l'ammissione degli allievi ai Corsi di Philosophiae Doctor sono nominate dai Collegi dei Docenti che gestiscono i Corsi, e sono formate da almeno tre docenti, di cui almeno uno esterno alla Scuola.
- 4. Ai candidati ammessi direttamente alla prova orale e a quelli che, in sede di prova scritta, abbiano consegnato un elaborato valutabile, potrà essere corrisposto un contributo alle spese di viaggio stabilito di volta in volta nel bando di concorso.
- 5. Candidati eccezionalmente qualificati provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea possono essere ammessi ai Corsi di PhD per soli titoli. Nell'ambito di specifiche convenzioni possono essere previste procedure diverse di ammissione. Gli allievi ammessi sulla base delle procedure previste dal presente comma devono sostenere in ogni caso un esame di qualificazione al termine del primo anno di fronte alla commissione di cui al comma 3.
- 6. Il Senato Accademico, su proposta del Collegio dei Docenti, può riconoscere gli studi e le ricerche compiuti presso altre istituzioni dai candidati che abbiano superato gli esami di ammissione, ammettendoli direttamente al secondo anno del corso di Ph.D.
- 7. Una quota di posti potrà essere riservata a:

- studenti laureati in Università estere;
- borsisti di Stati esteri;
- studenti di specifici programmi di mobilità o ricerca internazionali.

In tali casi possono essere previste modalità e tempi di ammissione differenziati e una graduatoria separata.

#### B. Ammissione "Diretta"

- 1. Possono essere ammessi direttamente ai Corsi, nel limite massimo dei posti stabiliti dai competenti organi:
  - a. i soggetti individuati in seguito a procedure di selezione previste nell'ambito di accordi o programmi di ricerca internazionali a cui la SISSA partecipa in veste di Coordinatore o partner di durata non inferiore a quella minima prevista per i corsi di dottorato dalla legge italiana;
  - b. gli studenti iscritti a Corsi di dottorato presso Università o enti di ricerca stranieri che abbiano sottoscritto con la SISSA accordi per il rilascio del titolo di dottore di ricerca in regime di "co-tutela".

L'iscrizione avviene previo parere favorevole del Collegio dei docenti del Corso interessato, fatta salva la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità del candidato previsti dall'articolo 6.

#### C. Selezioni "Speciali"

1. Nel caso di dottorati istituiti, o di borse finanziate, a seguito di programmi di ricerca, accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, industriale, ecc., la Commissione e le modalità di ammissione, di valutazione, tempi di ammissione, nonché specifiche modalità organizzative, sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi. Qualora non previsti, restano in vigore le procedure ordinarie.

#### Art. 9 (Numero e ammontare delle borse di studio)

- 1. Tutti gli allievi di Ph.D. usufruiscono di una borsa di studio, su fondi interni o esterni.
- 2. Il numero, l'ammontare delle borse di studio e la loro attribuzione ai singoli Corsi sono deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Senato Accademico.

## Art. 10 (Iscrizione)

1. Gli allievi dei Corsi sono studenti universitari iscritti a un corso di formazione di terzo livello. Hanno l'obbligo di frequenza e devono superare tutti gli esami previsti dal regolamento del proprio Corso. Ogni allievo può essere iscritto a un solo Corso e, dopo l'iscrizione, non può essere contemporaneamente iscritto ad altro dottorato o corso di laurea in Italia o all'estero, fatto salvo quanto previsto da specifici accordi per il dottorato in co-tutela o per il conseguimento di un doppio titolo di dottorato. La partecipazione a un corso di master o di specializzazione presso la Scuola o presso altri enti è subordinata all'autorizzazione del Collegio dei Docenti.

2. Gli allievi afferiscono all'Area che organizza il Corso.

### Art. 11 (Attività Didattica e di Ricerca)

1. I Corsi sono strutturati in un primo periodo di attività formativa obbligatoria della durata minima di sei mesi e in un secondo periodo dedicato alla ricerca ed all'attività di training specialistico. Le attività sono svolte in lingua inglese. L'attività seminariale si sviluppa per l'intera durata del corso con inviti periodici a esperti esterni.

L'accesso a singoli corsi didattici può essere consentito ad un numero selezionato e contenuto di studenti di Università italiane e straniere, tale da non pregiudicare la funzionalità dell'attività didattica e delle strutture della Scuola, su proposta del titolare del corso previa approvazione del Coordinatore del Corso di PhD.

L'accesso all'attività didattica può essere previsto anche nell'ambito di specifici accordi e convenzioni.

- 2. L'attività didattica, facoltativa e obbligatoria, è disciplinata dai regolamenti interni dei singoli Corsi, che prevedono un percorso formativo personalizzato. Durante il primo anno accademico, essa è volta a impartire conoscenze di base e specialistiche finalizzate allo svolgimento dell'attività di ricerca.
- 3. Le prove di profitto al termine dei corsi si tengono di fronte a una commissione, composta da almeno due membri, di cui almeno uno membro del collegio dei docenti o appartenente al corpo docente o del personale di ricerca della Scuola. Il titolare del corso funge da Presidente. Il risultato è riportato in apposito verbale firmato dal candidato e da almeno un membro della commissione. Diverse modalità delle prove di profitto possono essere approvate dal Senato Accademico su proposta dei collegi dei docenti.
- 4. Entro la fine del primo anno di studi ogni allievo concorda una linea di ricerca per la tesi di Ph.D. con uno dei supervisori disponibili. Il supervisore può essere affiancato da un co-supervisore. La scelta del supervisore e la linea di ricerca devono essere sottoposte all'approvazione del Collegio dei Docenti. Il cambiamento del supervisore è consentito su motivata richiesta dell'allievo e deve essere autorizzato dal Collegio dei Docenti.
- 5. Il supervisore deve essere un docente della Scuola o di un altro ente. In quest'ultimo caso, ove non faccia parte del Collegio Docenti, deve essere affiancato da un cosupervisore (garante) della Scuola e deve ottenere la preventiva approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio o, ove previsto, della Giunta cui afferisce il Corso. Nel caso in cui il supervisore sia temporaneamente assente (anno sabbatico, malattia, congedi) per un lungo periodo o abbia cessato di essere un docente della Scuola, il Collegio dei Docenti provvede in merito, assicurando all'allievo la continuità del progetto di ricerca.
- 6. Per risolvere eventuali problemi nel rapporto tra allievo e supervisore, l'allievo può rivolgersi all'Ombudsperson con le modalità definite da apposito regolamento.
- 7. Progetti di tesi di Ph.D. in co-tutela con altre Università possono essere attivati su proposta del Collegio dei docenti previo parere favorevole del Consiglio o, ove previsto, della Giunta dell'Area cui afferisce il Corso e approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per i connessi aspetti finanziari.

8. L'attività di ricerca degli allievi si svolge su temi coltivati nella Scuola sotto la direzione del supervisore, utilizzando, ove opportuno, i mezzi di calcolo della Scuola, il patrimonio librario della Biblioteca, i laboratori della Scuola e tutti gli altri strumenti resi disponibili da apposite convenzioni.

#### Art. 12 (Ammissione agli anni successivi al primo)

- 1. Ciascun Corso stabilisce, mediante proprio regolamento, le modalità per l'ammissione degli allievi agli anni successivi al primo.
- 2. Al termine del primo anno la valutazione tiene conto sia del profitto delle prove al termine dei corsi sia della valutazione dell'eventuale attività di ricerca. Per l'ammissione agli anni successivi l'idoneità è basata principalmente sulla valutazione dell'attività di ricerca.
- 3. I risultati della ricerca vengono illustrati e discussi davanti a una commissione composta da almeno tre membri del Collegio dei Docenti. La data della discussione viene fissata e comunicata all'allievo con congruo anticipo. La commissione provvede ad inoltrare i risultati della valutazione dell'attività di ricerca alla Segreteria Didattica ed Allievi che li trasmetterà ai singoli allievi.

La valutazione effettuata al termine del terzo anno di corso deve obbligatoriamente contenere precise indicazioni nel caso di serie difficoltà dell'allievo a discutere la tesi entro il quarto anno di corso. Le criticità sono comunicate all'allievo i cui progressi verranno verificati al termine del primo e del secondo trimestre del quarto anno di corso.

Eventuali richieste di proroga dei termini per la discussione della tesi superiore a un mese devono essere formulate dall'allievo al Collegio dei Docenti, di norma entro il termine del secondo trimestre del quarto anno di corso.

Tutti gli atti di cui alle precedenti valutazioni dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Segreteria Didattica ed Allievi che provvederà al loro inoltro agli organi competenti.

4. I Collegi dei Docenti deliberano sull'ammissione degli allievi all'anno accademico successivo nella prima seduta utile dopo l'acquisizione degli elementi di valutazione e comunque in tempo utile per le conseguenti delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

### Art. 13 (Cambio di Corso)

1. Il passaggio di un allievo da un Corso di Ph.D a un altro è consentito previo parere favorevole del Collegio dei Docenti del Corso ricevente, che stabilisce caso per caso gli obblighi didattici e di ricerca dell'allievo nel nuovo Corso di Ph.D. e glieli comunica preventivamente.

### Art. 14 (Missioni)

1. Le missioni degli allievi, anche se non comportano spese per la Scuola, devono

essere preventivamente autorizzate dal Coordinatore del Corso nei tempi e nei modi previsti dal "Regolamento missioni e rimborso spese" della SISSA.

#### Art. 15 (Tirocini esterni)

1. Sulla base di specifici accordi con le imprese, approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, gli allievi di un Corso di Ph.D. possono svolgere tirocini aziendali, previa autorizzazione del supervisore e del Coordinatore del Corso.

#### Art. 16 (Mobilità)

- 1. Gli allievi dei Corsi di Ph.D. possono trascorrere dei periodi di studio e di ricerca presso Università, istituti di ricerca o imprese, in Italia e all'estero, con l'autorizzazione del loro supervisore e del Coordinatore del Corso, per un periodo complessivo non superiore a 18 mesi.
- 2. Specifici accordi regolano le modalità di svolgimento delle tesi in co-tutela, che possono prevedere attività in altre sedi per periodi superiori ai 18 mesi.

### Art. 17 (Attività didattica integrativa e altre attività esterne)

- 1. A partire dal secondo anno gli allievi dei Corsi di Ph.D., quale parte integrante del progetto formativo possono svolgere, previo nulla-osta del Collegio dei Docenti, attività didattica integrativa e di tutorato rivolta agli studenti dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale di altre Università Italiane, purché questo impegno non entri in conflitto con la loro attività di ricerca. Per il secondo e il terzo anno di corso il limite massimo per la didattica integrativa è di 40 ore per anno accademico.
- 2. Eventuali altre attività esterne devono essere autorizzate preventivamente dal Collegio dei Docenti, sulla base della normativa vigente. In caso di inadempienza il Direttore può disporre la sospensione o la revoca della borsa di studio.

#### Art. 18 (Durata)

1. Di norma ciascun Corso ha una durata complessiva di quattro anni accademici. Qualora la maturità scientifica dell'allievo ed i risultati conseguiti lo consentano, la tesi può essere discussa prima del termine del quarto anno.

Il titolo verrà comunque rilasciato non prima del termine minimo previsto dalla legge italiana per la durata dei corsi di dottorato.

### Art. 19 (Esame finale e conseguimento del titolo)

1. Il titolo di Philosophiae Doctor è conferito in seguito alla positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie

nel campo di indagine prescelto e il cui carattere originale sia tale da dar luogo a uno o più articoli da presentare per la pubblicazione su riviste altamente qualificate.

- 2. La tesi di Ph.D. è redatta in inglese. La stesura definitiva, corredata da una sintesi in inglese, deve essere consegnata alla Segreteria Didattica e Allievi almeno un mese prima della data della discussione per consentirne l'invio tempestivo ai membri della Commissione.
- 3. La tesi, alla quale è allegata una relazione dell'allievo in lingua inglese sulle attività svolte nel corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di alta qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni alla Scuola e agli istituti che hanno contribuito a un'eventuale tesi in co-tutela, di seguito denominati valutatori. La scelta dei valutatori è effettuata dal Collegio dei Docenti. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono la discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dai medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
- 4. La discussione pubblica della tesi si svolge innanzi a una commissione formata da un minimo di cinque componenti, dei quali almeno due professori di ruolo o fuori ruolo della Scuola e due esterni alla Scuola designati dal Collegio dei Docenti. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

In caso di esito negativo, la prova conclusiva non può essere ripetuta.

- 5. Per quanto riguarda le modalità di presentazione, archiviazione e di consultazione pubblica della tesi si rinvia all'allegato 1 del presente regolamento.
- 6. La prova conclusiva si tiene, di norma, entro la fine del quarto anno di corso o durante il mese successivo.

Tale termine può essere differito fino a due mesi su proposta del Collegio dei Docenti approvata dal Consiglio (o Giunta) dell'Area di riferimento.

Per motivi eccezionali, debitamente documentati, il termine può essere differito fino ad un massimo di sei mesi su motivata delibera del Senato Accademico, su proposta del Collegio dei Docenti e approvata dal Consiglio (o dalla Giunta) dell'Area di riferimento. In caso di differimento superiore al mese, il supervisore dell'allievo dovrà assicurare la copertura di una borsa di studio su fondi esterni per il periodo che intercorre tra il termine del quarto anno e la discussione della tesi. Qualora il supervisore non fosse in grado di garantire tale copertura finanziaria, i fondi dovranno essere individuati dal Collegio dei Docenti nell'ambito di quelli a disposizione del Collegio stesso.

### Art. 20 (Altri attestati)

- 1. La Scuola può rilasciare il diploma di "Magister Philosophiae" e altri diplomi o attestati al termine di almeno un anno di corso.
- 2. Su richiesta dell'allievo e su parere favorevole del Collegio dei Docenti, la Scuola può rilasciare la menzione di Doctor Europaeus alle condizioni previste dalla European University Association.

3. Il rilascio di tali diplomi o attestati è disciplinato dai Regolamenti Didattici dei corsi.

### Art. 21 (Assenze)

- 1. Assenze superiori ai 15 giorni devono essere autorizzate dal supervisore di tesi e dal Coordinatore del Corso e comunicate alle Segreterie di Area.
- 2. Assenze superiori al mese devono essere autorizzate dalla Giunta (o, in sua assenza, dal Consiglio) dell'Area cui afferisce l'allievo, che decide in merito all'eventuale sospensione della borsa di studio.

#### Art. 22 (Variazioni delle borse di studio)

- 1. La Giunta (o, in sua assenza, il Consiglio) dell'Area cui afferisce l'allievo può deliberare di aumentare l'importo della borsa di studio nella misura del 50% per periodi di soggiorno continuativo all'estero non inferiori al mese e complessivamente non superiori a 18 mesi.
- 2. È prevista la possibilità di sospendere la frequenza del Corso e l'erogazione della borsa per un massimo di 12 mesi nei casi seguenti:
  - a) servizio civile/militare obbligatorio;
  - b) maternità o paternità;
  - c) malattia:
  - d) gravi motivi personali.
- 3. Su richiesta dell'allievo il termine di discussione della tesi di Ph.D. può essere posticipato di un periodo pari alla sospensione.
- 4. La richiesta di sospensione, debitamente documentata, e di eventuale spostamento dei termini di discussione della tesi, vanno presentate al Collegio dei Docenti per le relative delibere. In caso di maternità, paternità o di malattia grave, in aggiunta al trattamento previsto dalla legge, gli allievi possono chiedere l'erogazione di un contributo pari al 70% della borsa, per un massimo di 5 mesi per tipologia di evento. Nel caso di maternità, tale periodo può essere esteso fino ad un massimo di 12 mesi nel caso di interdizione, anche parziale, per motivi di sicurezza dalle attività relative al Ph.D (compresa quella connessa allo svolgimento della tesi).
- 5. La rinuncia alla borsa di studio da parte di un allievo prima della conclusione dell'anno accademico non comporta la restituzione degli importi percepiti, a condizione che il Collegio dei Docenti attesti il regolare e proficuo svolgimento di attività di studio e ricerca fino al momento della rinuncia. Qualora tale attestazione riguardasse un periodo inferiore rispetto a quello maturato alla data di rinuncia, sarà richiesta la restituzione degli importi percepiti nel periodo non coperto dall'attestazione stessa.

### Art. 23 (Trasparenza)

- 1. Il Collegio dei Docenti di ciascun Corso rende pubbliche sulle pagine web della Scuola le seguenti informazioni, mantenendole aggiornate:
- a) regolamento didattico del Corso;
- b) modalità delle prove di ammissione al Ph.D.;
- c) obblighi didattici previsti, divisi per anno: numero dei corsi, titolo e programma, ore di didattica frontale, ore di corso in laboratorio, tesine, prova di accesso agli anni successivi al primo;
- d) articolazione delle linee di ricerca disponibili per le tesi di dottorato;
- e) modalità di scelta del supervisore e, se previste, della scelta del soggetto di tesi, anche se non codificate, almeno come stabilite dalla prassi;
- f) pubblicazioni tratte dai lavori di tesi di Ph.D., almeno negli ultimi tre anni;
- g) posizione attuale degli ex-allievi di cui si ha notizia.

#### Allegato 1

# Modalità di presentazione, archiviazione e di consultazione pubblica della tesi di cui all'art. 19.5

La SISSA Digital Library (SDL) è l'archivio unico e ufficiale delle tesi di dottorato SISSA. La versione definitiva della tesi in formato pdf deve essere caricata su SDL almeno due giorni prima della data prevista per la discussione.

La copia inserita nell'archivio digitale costituirà la versione ufficiale che rimane agli atti, è immodificabile e verrà resa accessibile secondo le norme del deposito legale.

L'autore durante la procedura di caricamento può stabilire un periodo di embargo fino a tre anni, relativo all'accesso pubblico al full text della tesi.

In qualsiasi momento dopo la discussione della tesi è data possibilità al dottore di ricerca di aggiungere nella SDL una "revised edition" della tesi che dovrà essere chiaramente contrassegnata come tale; la procedura di inserimento avviene attraverso l'invio per posta elettronica alla biblioteca (<u>library@sissa.it</u>) che procederà d'ufficio al caricamento.

# Elenco dei titoli di preferenza ai sensi del D.P.R. n.487/94 e s.m.i. di cui all'art. 8 "Procedure di ammissione"

- gli insigniti di medaglia al valor militare;
- i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- gli orfani di guerra;
- gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- i feriti in combattimento;
- gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
- i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- gli invalidi ed i mutilati civili:
- i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.